

Cinque decisioni della Prima Sezione

COLLEGIO DI GARANZIA

28 Aprile 2021

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Mario Sanino, al termine della sessione di udienze tenutasi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:

1) DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 2/2021, presentato, in data 9 gennaio 2021, dalla **U.S. Pianese S.S.D. S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la A.S.D. Cannara e nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e del Dipartimento Interregionale LND**, per l'annullamento della decisione n. 030/CSA/2020-2021, adottata dalla Corte Sportiva d'Appello FIGC in data 14 dicembre 2020 e notificata in pari data, nonché della decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale LND, pubblicata sul C.U. n. 52 del 16 novembre 2020, con le quali è stato convalidato il risultato della gara valevole per il Campionato di Serie D, Girone E, Cannara-Pianese, disputata in data 1° novembre 2020, e respinta la richiesta di ripetizione della gara stessa;

2) Con riferimento al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2021, presentato, in data 11 gennaio 2021, dalla **ASD Idea Bridge Torino nei confronti della ASD Bridge Reggio Emilia, della Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB), della Procura Federale della FIGB** e, ove occorra, della Corte di Appello Federale della FIGB, avverso la sentenza n. 1/2021, prot. CSA 2/2020, della Corte di Appello Federale, in funzione di Corte Sportiva di Appello della FIGB, emessa in data 3 gennaio 2021 e pubblicata in pari data, con la quale è stata disposta la inammissibilità e improcedibilità del reclamo della suddetta ricorrente avverso la sentenza n. 8/2020 del Giudice Sportivo Nazionale della FIGB, emessa in data 4 novembre 2020 e pubblicata in pari data, ed è stata dichiarata la nullità di quest'ultima decisione del GSN, che aveva disposto la non omologazione del risultato stabilito dalla FIGB in merito al risultato della finale del Campionato italiano societario squadre Ladies 2020, rilevata la competenza di questo Organo e applicando in via analogica il 2° comma dell'art. 101 c.p.c., HA ASSEGNATO ALLE PARTI IL TERMINE DI 30 GIORNI PER IL DEPOSITO IN SEGRETERIA DI MEMORIE CONTENENTI OSSERVAZIONI IN MERITO;